

Normativa e prassi

Bonus ricerca e sviluppo: tris di codici per la stessa finalità

1 Marzo 2021

Possono essere spesi soltanto tramite compensazione, attraverso il modello di pagamento F24 presentato esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate



Arrivano in tre, con la **risoluzione n. 13/2021**, pubblicata oggi 1° marzo, e devono essere utilizzati per beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative. Si tratta dei codici tributi **"6938"**, **"6939"** e **"6940"**. Il primo è per chi crede nell'innovazione tecnologica 4.0, gli altri riguardano le maggiorazioni

disposte per chi investe, con le stesse finalità, nel Mezzogiorno e nelle regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici 2016-2017.

Vediamoli singolarmente.

Il codice **"6938"** denominato **"Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019"** deve essere indicato nel modello F24 per usufruire dell'agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 199 a 206), modificata dal Bilancio 2021, per aumentare la competitività delle aziende italiane. L'ultimo intervento legislativo ha prorogato di un biennio (e quindi fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2022**) il credito d'imposta, incrementato le aliquote agevolative e l'importo massimo

spettante (vedi articolo **“Legge di bilancio 2021 e Fisco - 10 Potenziato il credito d'imposta R&S”**). Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 Dlgs n. 241/1997) in tre quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Il codice **“6939”** denominato **“Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”** e il codice **“6940”** denominato **“Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”** trovano origine nel decreto “Rilancio”.

L'articolo 244, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 ha, infatti, maggiorato il *bonus* previsto dal comma 200 del Bilancio 2020, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente relativi a strutture produttive collocate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, per favorire l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese attive nelle sopradette regioni. In particolare, l'agevolazione è salita:

- dal 12 al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro
- dal 12 al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro
- dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (vedi articolo **“Legge di bilancio 2021 e Fisco - 14. Proroga biennale per i bonus al Sud”**).

Inoltre, l'incremento per gli investimenti realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022 (articolo 1, comma 185, Bilancio 2021).

I tre *tax credit* possono essere spesi soltanto in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

I codici tributi oggi istituiti devono essere indicati nella sezione **“Erario”**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **“importi a credito compensati”**, oppure, nei casi in cui il contribuente

debba procedere al riversamento del credito, nella colonna *“importi a debito versati”*.

L’*“anno di riferimento”* è relativo all’anno di maturazione del credito, nel formato *“AAAA”*.

La risoluzione precisa, infine, che i codici **“6939”** e **“6940”** devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-ricerca-e-sviluppo-tris-codici-stessa-finalita>